

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

FEDERFARMA UMBRIA, con sede in Perugia - Via Corcianese n.202, in seguito denominata Federfarma Umbria, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Augusto Luciani,

E

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - COMITATO REGIONALE UMBRIA, con sede in Perugia - Via Martiri dei Lager n.65, in seguito denominato CONI Umbria, in persona del Presidente Gen. Domenico Ignozza, espressamente delegato dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale dott. Giovanni Malagò,

di seguito indicati singolarmente come la "Parte" e, congiuntamente, come le "Parti",

PREMESSO

- che Federfarma Umbria è un'Associazione di Categoria che rappresenta a livello regionale i Titolari di farmacia;
- che il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite;
- che il CONI Umbria costituisce l'articolazione territoriale del CONI nazionale e rappresenta su base regionale n. 1.269 Società sportive e n. 87.744 atleti tesserati e n. 19.539 Operatori Sportivi (Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di gara);

CONSIDERATO

- a) che nella fase di ripresa delle attività sportive assume particolare rilevanza la valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione sportiva al fine di contribuire allo svolgimento in totale sicurezza dello Sport;
- b) che è interesse comune di FEDERFARMA Umbria e del CONI Umbria individuare ogni possibile iniziativa per garantire la ripresa delle attività sportive in totale sicurezza;
- c) che la Regione Umbria con Deliberazione Giunta Regionale del 15 gennaio 2021 n. 20 ha espressamente previsto la possibilità per le Farmacie di vendere in regime privatistico test diagnostici rapidi per SARS- COV – 2, stabilendo allo stesso tempo che l'esecuzione del test debba comunque avvenire in Farmacia per garantire la tracciatura dell'esito stesso in accordo con il quadro normativo nazionale definito nella Legge 30.12.2020 n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021*" (art. 1, commi 418/420 e 452) e coerentemente con le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute 8 gennaio 2021 n. 0000705-DGPRES-DGPRES-P;
- d) che le strutture farmaceutiche associate FEDERFARMA Umbria, che costituiscono sull'intero territorio regionale una rete capillare di presidi medici, sono in grado di eseguire in modo tempestivo ed omogeneo i Test sierologici e/o i Test/tamponi antigenici rapidi, perché dotate dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e dalle normative regionali, garantendo al tempo stesso tutti gli standards di sicurezza richiesti dai Protocolli relativi all'emergenza COVID-19;

- e) che il CONI Umbria ha manifestato interesse per le attività e i servizi svolti da FEDERFARMA Umbria, ritenendo utile creare una sinergia con le strutture ad essa associate al fine di promuovere e realizzare in favore dei singoli iscritti alle Società/Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva della Regione Umbria, l'attività di *testing* della popolazione sportiva finalizzata ad assicurare la ripresa in completa sicurezza dell'attività motoria;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parti integranti e sostanziale del presente Protocollo, FEDERFARMA Umbria e CONI Umbria, al fine di disciplinare le attività innanzi descritte,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CONI Umbria e FEDERFARMA Umbria, con l'obiettivo di assicurare la ripresa dell'attività sportiva in completa sicurezza, si impegnano promuovere il **Progetto "SPORT SICURO"** attraverso l'attività di *testing*, su base volontaria, presso Società/Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva della Regione Umbria. Il Progetto verrà sviluppato con le modalità e le caratteristiche di seguito riportate.

Art. 1 - OBBLIGHI DI FEDERFARMA UMBRIA

FEDERFARMA Umbria si impegna a mettere a disposizione la rete delle Farmacie associate che hanno già aderito all'attività di *testing* promossa dalla Regione Umbria presso la popolazione scolastica e riportate nell'elenco allegato al presente Protocollo (ALL: 1) per formarne parte integrante e sostanziale. Detto Elenco potrà essere periodicamente aggiornato in seguito all'adesione successiva di ulteriori Farmacie presenti sul territorio regionale.

Le Farmacie aderenti al Progetto utilizzeranno test con le medesime caratteristiche già previste dalla Regione Umbria con la richiamata DGR 15.01.2021 n.20 ed aventi i seguenti requisiti:

- marchio CE;
- non essere destinati esclusivamente all'uso su soggetti sintomatici;
- sensibilità ≥ 90 %;
- specificità ≥ 97 %;

Art. 2 - OBBLIGHI DEL CONI UMBRIA

Il CONI Umbria si impegna a dare la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo presso tutte le Società/Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva favorendo il loro più ampio coinvolgimento per assicurare l'obiettivo della massima sicurezza nell'attività svolta da Atleti, Tecnici, Dirigenti e Ufficiali di gara.

Art. 3 - MODALITA' DI ADESIONE AL PROGETTO di TESTING e PROCEDURE

4.1 - Lo Sportivo che aderirà volontariamente al progetto di *testing* dovrà esibire idoneo titolo comprovante l'appartenenza ad una Società/Associazione affiliata alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI (tesserino/dichiarazione Società sportiva/autocertificazione).

4.2 - Il Farmacista illustrerà allo Sportivo le finalità del Progetto e le misure di sicurezza previste che lo riguardano consegnando:

- a) apposita informativa sul trattamento dati personali;
- b) modulo per il consenso informato;

- c) modulo per autocertificazione avente diritto: lo sportivo che aderirà al progetto di testing promosso dai sottoscrittori del presente Protocollo dovrà rilasciare un'autocertificazione del suo stato di avente diritto all'esecuzione del test ai prezzi come di seguito concordati.

4.3 - Il Farmacista attiverà la seguente procedura:

- a) esegue l'accettazione accedendo al Sistema CUP con le credenziali già disponibili per la Farmacia;
- b) inserisce a sistema l'esito, positivo o negativo, del test e l'indirizzo mail della persona che riceve il risultato unitamente al numero di cellulare; inoltre il Farmacista fotografa il test e lo inserisce a sistema;
- c) in caso di esito positivo raccomanderà l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma eseguito dall'ISP dell'AUSL di assistenza;
- d) la comunicazione di test positivo viene inviata via mail alla persona interessata ed anche dal MMG/PLS che potrà prenotare il tampone molecolare presso i *drive in* e all'ISP;
- e) in caso di test negativo la comunicazione viene ricevuta dall'interessato via mail;
- f) i dati di sintesi saranno inoltre trasmessi ad Umbria Digitale ed ai competenti Servizi delle Aziende USL per le attività di rendicontazione.

Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Le Farmacie associate a FEDERFARMA Umbria, aderendo al presente Protocollo, si impegnano ad applicare le seguenti condizioni economiche massime per l'effettuazione dei test da eseguire sulla popolazione sportiva:

- a) test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM: massimo 15 euro
- b) tamponi antigenici rapidi: massimo 12 euro.

Art. 5 - SVILUPPI FUTURI

Le Parti si riservano, con apposita scrittura integrativa, la possibilità di ampliare il presente Protocollo ad altre attività, anche formative, che possano risultare di comune interesse per la più ampia diffusione del rispetto della sicurezza sanitaria nell'ambito sportivo e per l'adozione di sani stili di vita nella popolazione praticante attività motoria.

Art. 6 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare ogni atto e documento, a provvedere ad ogni adempimento ed a fare quant'altro necessario a dare completa attuazione alle previsioni del presente Protocollo. Del pari, le Parti si impegnano a prestare, l'una nei confronti dell'altra, la più ampia collaborazione affinché quanto previsto nel presente Protocollo, possa trovare attuazione nei termini ed alle condizioni previste.

Art. 7 - MODIFICHE AL PROTOCOLLO

Qualsiasi modifica ed integrazione alle condizioni contenute nel presente Protocollo deve risultare da atto scritto e controfirmato dalle Parti.

Art. 8 - PUBBLICITÀ RELATIVA AL PROTOCOLLO

Le Parti si concedono reciproca autorizzazione ad informare la stampa e pubblicizzare il presente Protocollo sui rispettivi canali di comunicazione.

Art. 9 - DURATA DEL PROTOCOLLO

La durata del presente Protocollo è di 12 mesi, a far data dalla stipula dello stesso. La durata potrà essere rinnovata per uguale periodo previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO

Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla legge, le Parti si riservano di considerare risolto il Protocollo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Protocollo.

Art. 11 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti s'impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni relative all'altra Parte e su ogni informazione ricevuta nell'ambito del rapporto regolato dal presente Protocollo e non già di pubblico dominio.

La divulgazione delle Informazioni riservate è consentita nei soli casi previsti dalla legge, dal Protocollo e in esecuzione degli ordini delle Autorità giurisdizionali, amministrative o di vigilanza, fermo restando, laddove non sia loro vietato, l'obbligo per ciascuna delle Parti di informare tempestivamente l'altra della divulgazione delle Informazioni riservate che la riguardano.

L'impegno di riservatezza di cui sopra non si applicherà alle informazioni riservate:

- a) che siano o diventino successivamente di dominio pubblico, non in conseguenza dell'inadempimento delle Parti al presente Articolo;
- b) che siano rivelate da un terzo che la Parte interessata ritenga ragionevolmente non abbia violato un dovere di riservatezza verso le altre;
- c) che siano già in possesso delle Parti;
- d) di cui le Parti siano venute autonomamente in possesso.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

FEDERFARMA Umbria e le Farmacie ad essa associate, nella gestione delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, tratteranno dati personali e/o particolari degli Atleti/Tecnici/Dirigenti iscritti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) recepito con D. Lgs. n.101/2018.

Resta inteso che il CONI - Comitato Regionale Umbria non tratterà alcun dato personale e/o particolare – ai sensi del richiamato GDPR - degli atleti sottoposti ai test, concretizzandosi lo specifico rapporto, scaturente dal presente Protocollo, direttamente tra Atleti/Tecnici e Dirigenti interessati e Federfarma Umbria e sue associate.

Art. 13 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana.


Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo, sarà competente il Foro di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 20 maggio 2021


FEDERFARMA UMBRIA

Dott. Augusto Luciani



CONI UMBRIA

Gen. Domenico Ignozza



ALLEGATO: Elenco delle Farmacie aderenti al Progetto di Testing

